

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XIV

Il g.i. Dott. Fabio Miccio,

sciogliendo la riserva sulla richiesta di omologa del piano del consumatore avanzata da
osserva quanto segue.

La ricorrente . introduceva un ricorso per l'apertura della procedura di sovraindebitamento del piano del consumatore deducendo:

1) di essere qualificabile come "consumatore" ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 6 della Legge 27 gennaio 2012, cui intende porre rimedio;

2) che sussistono per la ricorrente i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012 ed in particolare:

- non è soggetta a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ed è priva dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al fallimento;

- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex legge 27 gennaio 2012 n. 3;

- non ha subito, per cause alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della legge n.3 del 27 gennaio 2012;

3) che le cause della crisi possono imputarsi essenzialmente alle seguenti circostanze: i) la ricorrente a 42 anni perdeva il coniuge a seguito di suicidio, rimanendo da sola con una unica figlia ed una madre anziana e bisognosa di cure; ii) la figlia poco più che maggiorenne manifestava disturbi alimentari che richiedevano costose cure mediche e spese ingenti per interventi estetici delle quali pretendeva si facesse carico la madre; iii) la Signora si è prodigata affinché le continue, sempre più onerose richieste della figlia venissero soddisfatte sino a coprire indebitandosi, anche i costi per curare una forma di dipendenza ludopatica della figlia; iv) a nulla sono valsi gli sforzi della madre costretta a rivolgersi a finanziarie e che in ultimo, essendo stata aggredita fisicamente dalla figlia, si è vista costretta a proporre denuncia e a chiedere ed ottenere un decreto di allontanamento della propria figlia;

4) che tali circostanze hanno compromesso l'equilibrio tra le obbligazioni assunte e la capacità reddituale;

5) che attualmente la ricorrente svolge attività di insegnante scuola dell'infanzia presso il Comune di Roma Capitale ed ha un reddito medio mensile di 1.338,00. come risulta dalla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2021;

6) che le cause dell'indebitamento, pertanto, risiedono esclusivamente nella perdita di un adeguato reddito e nella modesta retribuzione percepita appena sufficiente a far fronte alle esigenze personali;

7) che la ricorrente come detto vedova, vive da sola; il reddito complessivo netto mensile del nucleo familiare ammonta ad € 1.536,90 e le spese correnti mensili necessarie al sostentamento della ricorrente ammontano ad € 800,00;

8) che negli ultimi cinque anni la ricorrente non ha compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio;

9) che su ricorso dell'istante l'Organismo Composizione della Crisi di Roma ha nominato, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, i Dottori Commercialista . ed il dott. 

con studio a Roma, quali Gestori della crisi incaricati delle comunicazioni all'ente incaricato della riscossione e agli uffici fiscali, nonché della redazione della relazione al "piano del consumatore" ex art. 9 comma 3 bis della Legge n.3 del 27 gennaio 2012 contenente (All.1) contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;
- d) l'individuazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria".

Aggiungeva che situazione patrimoniale della ricorrente, alla data di presentazione del presente ricorso, era la seguente:

- Patrimonio mobiliare e/o immobiliare pari a zero;
- Debiti per complessivi euro 159.417,11, che "pesavano" mensilmente per una rata di euro 2329,89.

Avanzava ai debitori una proposta che in sintesi consiste nel pagamento integrale delle spese prededucibili (pari ad euro 7352,80) entro la data del 31/12/2024 e del pagamento di parte del debito nella misura di euro 30.209,71 (pari al 17,53% dell'intero passivo) entro il 31/12/2025 in 36 rate per un ammontare di euro 21.041,02 e un saldo finale di euro 9.168,69 al momento della liquidazione del trattamento di fine rapporto.

La percentuale di soddisfacimento dei singoli creditori è esposta nella tabella 7 del piano e consiste nel pagamento integrale del debito privilegiato ed il pagamento in frazione minima (tra il 4 ed il 5%) del chirografario (salvo che per sanzioni, aggio ed interessi sul debito fiscale) previa revoca delle attuali cessioni del quinto dello stipendio della ricorrente.

Aperta con decreto del 7.11.22 la procedura, e fissata l'udienza per l'omologazione, venivano spiegate, con deposito in atti del ricorso, alcune opposizioni.

In particolare il fondo antiusura – premesso di essere associazione destinataria di fondi regionali da erogare in favore degli indebitati – lamentava: a) che la ricorrente aveva indicato in chirografo un debito per un finanziamento di euro 16.521,00 erogato dalla integralmente garantito dall'associazione, da ritenersi invero privilegiato; b) che non aveva esposto un debito diretto verso l'associazione per una somma ottenuta in data 1.8.22 pari ad euro 3600,00, ottenuto tacendo il fatto di avere depositato in data 11.7.22 il ricorso che ha introdotto il presente procedimento.

Si opponeva, in conclusione, all'omologa per la mancata considerazione del credito di euro 3600,00 ed il mancato inserimento in privilegio del credito di

creditrice con cessione di quinto in suo favore, si opponeva deducendo preliminarmente che, pur non essendo contestabile la condizione oggettiva di sovraindebitamento, lo stesso era stato determinato con mala fede o colpa grave e quindi non sussisteva il requisito di ammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lett d) ter della legge 3-2012.

Al riguardo osservava: i) che le circostanze eccezionali ed imprevedibili dedotte nel ricorso (la scomparsa del marito e le problematiche della figlia) erano tutte antecedenti al prestito, erogato nel maggio del 2020 con un vantaggio per la ricorrente di euro 30.000,00 (per euro 2575,00 con erogazione diretta, nella restante parte per estinzione di tre precedenti prestiti contratti con e); ii) che il marito della ricorrente è scomparso da circa 22 anni e le problematiche della figlia erano risalenti alla fase adolescenziale, ben prima

quindi di quando la ricorrente ha ottenuto il finanziamento ; iii) che la ricorrente aveva oggettivamente ottenuto il prestito sapendo di non poterlo restituire.

Aggiungeva inoltre che in caso di liquidazione avrebbe ottenuto un soddisfacimento superiore tenuto conto del fatto che per effetto del disposto dell'art. 268 comma 4 lett. a) del CCII la quota ceduta a _____, in quanto non pignorabile, ex art. 42 e 69 comma 2 del DPR 180/1950, resterebbe salva mentre in caso di omologa il credito sarebbe pagato per il 4%.

Deduceva ancora che nulla era stato dedotto circa la destinazione del TFR maturato dalla ricorrente, stimabile in euro 65.000,00 e vincolato, in garanzia, al soddisfacimento del credito della ricorrente.

Rilevava come avesse correttamente valutato il merito creditizio perché l'importo erogato era stato utilizzato per estinguere tre prestiti anteriori che la ricorrente aveva in essere e con l'operazione posta in essere la ricorrente ha visto la rata mensile ridotta (da euro 515,84 precedente ad euro 326,00) .

Proponeva opposizione _____ deducendo di essere creditrice della somma di euro 11.400,00, a fronte della quale era stato offerto un pagamento di euro 456,00.

Eccepiva :

- 1) il difetto di causa in ragione della modestia della percentuale offerta;
- 2) che nulla di specifico era stato dedotto circa le presunte spese sostenute per la figlia in ordine alle quali difettava qualsivoglia documentazione (la stessa ricorrente dichiarava espressamente – lo si leggeva nella relazione - di non essere in possesso di alcuna documentazione – fattura o ricevuta – delle spese che l'avrebbero condotta nell'attuale stato di crisi) e dunque era impossibile verificare l'assenza di dolo o colpa grave nell'indebitamento. Non era in altri termini dato sapere cosa avesse causato il sovraindebitamento e come fossero stati spesi i soldi erogati dalle finanziarie e tale circostanza impediva di ravvisare l'esistenza dei requisiti di accesso alla procedura;
- 3) che nella relazione si deduceva, a pagina 22, che _____ aveva erogato un finanziamento in data 30.4.21 per chiudere un precedente insoluto della stessa finanziaria quando _____ aveva erogato un solo finanziamento con cessione del quinto in data 9.11.2018, e tale falsa ricostruzione avvalorava ulteriormente la condizione di mala fede della ricorrente.

Così riassunti i fatti, le opposizioni vanno accolte per almeno un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, perché non vi è evidenza del fatto che la situazione di sovraindebitamento non sia sorta per dolo o colpa grave.

In tema vale richiamare:

- l'articolo 7 , comma 2, lett. d) ter, a norma del quale la proposta non è ammissibile quando il consumatore ha determinato al situazione di sovraindebitamento con dolo, malafede o colpa grave;
- l'articolo 9, comma 3 bis a norma del quale alla proposta va allegata una relazione dell'Organismo di composizione che deve indicare le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.

Può discutersi se l'assenza di dolo o colpa grave debba essere oggetto di prova diretta da parte del proponente ovvero mediata attraverso la relazione dell'Organismo; in entrambe le prospettive, il requisito è mancante.

La proponente fa risalire le cause del sovraindebitamento all'esigenza, sopravvenuta alla scomparsa del marito avvenuta nel 2000, di sostenere la figlia per "disturbi alimentari che richiedevano costose cure mediche e "spese ingenti per interventi estetici" nonché per: "I costi per curare una forma di dipendenza ludopatica della figlia" (così nel ricorso).

Nell'allegato D, su richiesta dell'Organismo di composizione, la proponente dichiarava quanto segue: *"..mi dispiace ma non posso dimostrare le spese sostenute perché, tra traslochi e la situazione psicologica in cui mi trovavo, non ho più le poche ricevute che avevo e non posso dimostrare i soldi che ho dato e speso a mia figlia"*.

L'organismo di composizione nella relazione (pag. 5) riproduceva sostanzialmente le affermazioni della ricorrente, senza nulla aggiungere.

Pertanto – sia che si ritenga carente la prova diretta che la ricorrente avrebbe dovuto offrire, sia che si ritenga insufficiente la motivazione sul punto contenuta nella relazione – manca qualsiasi riferimento specifico alle patologie delle quali avrebbe sofferto la figlia (non vi sono certificati medici, consulti o quant'altro che diano evidenza che abbia sofferto di disturbi alimentari e/o di ludopatia; quanto agli interventi estetici, non ne sono stati neppure precisati i contorni onde apprezzarne l'effettiva necessità) ed alle somme (sia nel *quando* che nel *quanto*) che sarebbero state spese.

In altre parole, sul piano formale, non vi è ragione in forza della quale si possa affermare che il sovraindebitamento non sia stato generato anche da spese di tutt'altro genere e del tutto voluttuarie. Non si vuole affermare che vi sia prova positiva in tal senso ma, più semplicemente, che non vi è motivo per ritenere fondata (o infondata) né l'una, né l'altra ricostruzione.

Il punto assume rilievo decisivo perché l'accesso alla procedura non è consentito a qualsiasi consumatore sovraindebitato, ma solo a quello che abbia determinato la condizione di sovraindebitamento in assenza di dolo o colpa grave.

Difetta, quindi, un presupposto di ammissibilità della domanda.

In secondo ordine, non appare corretta l'esclusione del TFR dal computo delle somme disponibili (più precisamente, la ricorrente lo rende disponibile nella misura di euro 9168,69, a fronte di una disponibilità stimata in euro 65.000,00 dall'Organismo).

Lo stesso Organismo aveva osservato nella relazione quanto segue: *"Il debitore ha dichiarato che tra circa 3 anni ha i requisiti per andare in pensione, non è stata in grado di fornire l'importo che dovrebbe percepire come trattamento di fine servizio, ma in base a delle tabelle forniteci dall'advisor si è dedotto che la somma possa aggirare intorno ad euro 65.000,00 lordi (allegato E). Gli Enti, e, ai quali sono state inoltrate le richieste di conteggio del TFR, da parte dell'advisor e della signora, non hanno rilasciato i relativi prospetti per poter definire, in maniera certa, gli importi di liquidazioni. Ad opinione degli scriventi sarebbe utile definire correttamente tale importo ed inserirlo nel piano del consumatore al momento del diritto alla liquidazione dello stesso o chiedendone l'anticipo agli enti preposti"*.

La ricorrente è nata nel 1958, e dunque l'accesso alla pensione – con conseguente fruizione del TFR a seguito della cessazione del rapporto lavorativo – appare prossimo se non addirittura già possibile; in questa condizione la difesa di parte opponente secondo la quale in sede di liquidazione (controllata: trattasi di procedura regolata dal codice della crisi che la ricorrente sarebbe anch'essa legittimata ad introdurre) verrebbero rese disponibili somme maggiori di quelle poste a disposizione in questa sede (sostanzialmente solo una quota del reddito percepito ed una porzione minore del TFR) appare fondata.

Le altre questioni restano assorbite.

p.q.m.

rigetta l'omologazione; compensa le spese.

Roma, 3.5.23 **TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**
Depositato in Cancelleria



Roma, il **04 MAG. 2023**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

FERNANDO BUFISI

Il Giudice delegato